



# **COMUNE DI LARI**

## **LINEE GUIDA SUL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA**

**L.R. n° 1/2005 e D.P.G.R. n° 4/R/2007**

### **Criteria applicativi per i Piani attuativi**

**Approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 15/07/2008**

### **Introduzione.**

Le presenti Linee Guida hanno come obiettivo quello di fissare alcuni criteri operativi da seguire nella procedura di valutazione integrata dei **Piani attuativi** (Piani di Lottizzazione, piani di recupero, PRU ecc.). Più nello specifico, la presente relazione ha come scopo quello di delineare, nel rispetto della vigente normativa in materia, il procedimento e i contenuti della valutazione integrata con riferimento ai **piani attuativi di iniziativa privata e pubblica comportanti o meno variante al RU**.

In effetti la Legge regionale Toscana n° 1 del 03.01.2005 (di seguito richiamata più semplicemente “legge”), all’art. 11, c. 1 e 2 ha introdotto per tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e per gli atti di governo del territorio, l’obbligo di effettuare, **prima della loro formale adozione**, “una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana” il cui contenuto è disciplinato dagli art.11, 12, 13 e 14 della legge regionale stessa, e dal successivo **regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta n.4/R/2007 del 09.02.2007** (di seguito più semplicemente indicato “regolamento”).

Le presenti linee guida sono volte a specificare agli operatori le modalità di applicazione del regolamento ed ad uniformarne i criteri, la procedura e le modalità applicative per l’effettuazione della valutazione integrata nei piani attuativi del Comune di Lari.

### **1. Fattispecie escluse dal processo di valutazione integrata.**

La legge 1/2005 ed il regolamento 4R/2007 prevedono che sia il P.S. a stabilire le ipotesi che possano essere escluse dalla valutazione integrata. Il vigente Piano Strutturale del Comune di Lari è stato approvato definitivamente in data 20/07/2002 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 e quindi molto prima della entrata in vigore della legge regionale n. 1/2005 e pertanto lo stesso non contiene ipotesi di esclusione dal procedimento di valutazione integrata.

E’ comunque possibile, alla luce di quanto stabilito dall’art.14 della legge regionale 1/2005 e dal regolamento 4R/2007, ritenere **non soggetti al processo di valutazione integrata** i piani attuativi conformi al Regolamento Urbanistico (e sempre che non presentino le caratteristiche di cui all’art. 11 comma 4 lettere a) e b) del regolamento, nei seguenti casi:

- Piani attuativi che riguardino aree di dimensioni limitatissime -sempre che non costituiscano stralci funzionali di piani attuativi più grandi - a destinazione d’uso:
  - Residenziale (Zone C), aventi superficie territoriale non superiore a mq. 10.000 e/o su cui è prevista la realizzazione massima di una nuova edificazione di superficie utile non superiore a mq. 2.000;
  - Artigianale/commerciale/direzionale (Zone D2), aventi superficie territoriale non superiore a mq. 20.000 e/o su cui è prevista la realizzazione massima di una nuova edificazione di superficie utile non superiore a mq. 7.000;
  - Attrezzature di interesse collettivo (Zone F2), aventi superficie territoriale non superiore a mq. 15.000 e/o su cui è prevista la realizzazione massima di una nuova edificazione di superficie utile non superiore a mq. 3.000;

Interventi di recupero per una superficie utile non superiore a mq. 2.000;

- Varianti alle norme di piani attuativi già approvati che non incidano sulle trasformazioni degli assetti insediativi o infrastrutturali;
- Varianti di perimetro a piani attuativi già approvati senza riduzione degli standard e senza modifica delle quantità previste.

La presenza di dette circostanze dovrà essere adeguatamente motivata nella relazione di accompagnamento al piano od alla variante.

## ***2. Fattispecie sottoposte a valutazione integrata semplificata***

Fermo il disposto dell'art. 4 comma 4 del regolamento e sempre che non presentino requisiti di cui all'art. 11 comma 4 lettere a) e b) della legge regionale 1/2005, si stabilisce che la valutazione integrata potrà essere redatta in un'unica fase (e nella specie attraverso la redazione della sola relazione di sintesi) qualora il piano attuativo si presenti non particolarmente complesso in ragione della presenza delle seguenti circostanze:

- Ricalchi il disegno già previsto dal R.U. sia per quanto attiene al perimetro sia per quanto attiene alla localizzazione delle opere di urbanizzazione, salvo piccoli aggiustamenti di dettaglio migliorativi;
- Non comporti alcuna variante al R.U. per quanto attiene alle quantità ed ai parametri ivi previsti.

In tal caso il piano è soggetto a valutazione semplificata anche se riguardi uno stralcio funzionale di un piano attuativo più grande.

La presenza di dette circostanze dovrà essere adeguatamente motivata nella relazione di sintesi.

## ***3. La valutazione integrata***

### ***3.1. Contenuto***

La valutazione integrata dovrà avere quale oggetto la verifica tecnica di compatibilità con riferimento all'uso delle risorse essenziali del territorio di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 1/2005.

In particolare :

- a) per quanto riguarda le risorse aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora la compatibilità dovrà essere effettuata con riferimento alla valutazione degli effetti ambientali del R.U. e alle prescrizioni ambientali contenute nel R.U. stesso;
- b) per quanto riguarda città e sistemi degli insediamenti occorrerà riferirsi alle specifiche regole insediative assunte, al fine di formulare regole e norme di attuazione che indirizzino volumi e tipologie e opere di urbanizzazione compatibili con le esigenze del tessuto insediativo circostante;
- c) per quanto attiene al paesaggio e ai documenti della cultura occorrerà porre attenzione ai connotati fondamentali del paesaggio e dei documenti della cultura presenti su quel territorio al fine di formare regole e norme che rendano compatibile l'intervento con le esigenze di salvaguardia degli stessi;
- d) per quanto attiene sistemi infrastrutturali e tecnologici occorrerà valutare la coerenza del piano con detti elementi.

Dette valutazioni, in merito all'uso delle risorse, dovranno essere svolte sviluppando i seguenti aspetti:

- a) esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli obiettivi;
- b) fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse dell'Amministrazione Comunale;
- c) coerenza degli obiettivi dell'atto di governo del territorio in formazione, rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale.

- *In particolare: la coerenza degli obiettivi*

La valutazione della *coerenza* è una componente importante della valutazione integrata sull'uso delle risorse.

Secondo quanto stabilito dallo stesso art. 6, comma 1, del regolamento, si tratta di svolgere un esame e una comparazione tra:

- a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale, o dell'atto di governo e quelli dell'atto in corso di elaborazione, oggetto della valutazione;
- b) le analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e quelli dell'atto in corso di elaborazione oggetto della valutazione;
- c) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali.

Tale approccio consiste in un confronto di carattere tecnico, fondato sulla puntuale descrizione degli elementi oggetto di verifica, al fine di accertare la compatibilità delle scelte contenute nello strumento – oggetto della verifica – con i criteri di sostenibilità all’ utilizzo delle risorse, indicati nell’atto/atti sovraordinati a quello oggetto della verifica.

Il procedimento di valutazione ha anche il compito di verificare se lo svolgimento delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio e il conseguente uso delle risorse essenziali (territoriali ed ambientali) del territorio stesso, garantiscono il soddisfacimento delle esigenze contenute nell’atto di pianificazione territoriale (P.S.) o nell’atto di governo del Territorio (R.U.). Infine il contenuto dell’atto oggetto della verifica, deve essere altresì compatibile con i limiti posti dalla necessità di tutela tanto delle risorse quanto delle relative prestazioni.

- *Segue: l’indicazione degli effetti attesi*

La valutazione degli *effetti attesi*, richiamata all’art. 9 del regolamento, ha lo scopo di evidenziare le ricadute attese e prevedibili derivanti dall’attuazione dell’atto di governo in corso di elaborazione.

Definite le azioni o gli obiettivi dell’atto oggetto di valutazione, devono anche essere identificate, tramite le relazioni causa-effetto, le ricadute del medesimo individuando ove necessario i correttivi per il perseguimento delle finalità sottese.

Con siffatto tipo di analisi non si entra nel merito della coerenza delle azioni con gli obiettivi del piano oggetto di valutazione integrata, (posto che siffatta coerenza è già stata valutata) ma dovrà invece tenersi conto degli effetti di tipo ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana delle singole azioni contenute del piano.

### **3.2. Il monitoraggio**

La valutazione integrata (cfr. art. 5, comma 2, del regolamento) dovrà anche indicare i fondi e le risorse (comprensivi delle garanzie fidejussorie) disponibili per la sua attuazione e quelli per il monitoraggio e la diffusione dei suoi risultati.

Il monitoraggio deve essere svolto, sia nella fase di realizzazione dell’intervento, che al termine dei lavori di trasformazione previsti dai “Piani o programmi” ed in particolare tenere sotto controllo gli effetti dei “Piani o programmi” per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla fine dei lavori relativi all’ultimo intervento previsto e comunque per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla scadenza della convenzione.

Il sistema di monitoraggio e la valutazione in corso di attuazione degli interventi previsti e quella successiva sono volti a misurare la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi ed ad evidenziare, ove necessario, le soluzioni di maggiore efficacia. Inoltre gli stessi devono registrare l’eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive.

### **3.3. I documenti**

L’illustrazione dei contenuti della valutazione integrata, espressa nei paragrafi che precedono, mette in evidenza come la stessa consista in un procedimento elaborativo da tradursi in specifici documenti informativi e valutativi. Nel caso di piani attuativi di iniziativa pubblica la loro elaborazione sarà a cura e onere del Comune, negli altri casi, dei Soggetti attuatori dei “Piani o programmi” attuativi.

La documentazione dovrà quindi essere idonea alla divulgazione, prodotta “in veste” cartacea per essere depositata presso l’U.R.P., e “in veste” informatica per essere illustrata e divulgata tramite il sito internet.

Anzitutto l’interessato dovrà richiedere all’Amministrazione Comunale di procedere alla valutazione integrata in quanto ha interesse ad attuare uno specifico piano attuativo. A tal fine dovrà produrre gli elaborati della valutazione integrata che danno conto degli obiettivi posti e dei contenuti principali che connotano le scelte progettuali del piano che si intende attuare.

Tale documentazione verrà sottoposta alla Giunta Comunale che con proprio atto autorizzerà il Responsabile del Procedimento a svolgere incontri pubblici di informazione confronto e valutazione.

Altro documento fondamentale è la *relazione di sintesi* che è invece specificamente disciplinata dal “Regolamento”. Ai sensi dell’art. 10 essa deve descrivere tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l’attività di elaborazione dei “Piani o programmi” e comprendere :

- “a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
- b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
- c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
- d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato 1 della dir. 2001/42/CE.”

Si tratta quindi di un documento da produrre per l’adozione degli atti deliberativi che deve essere specificatamente approvato dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale.

La relazione di sintesi, redatta dal Responsabile del procedimento, deve essere messa a disposizione delle autorità con specifiche competenze ambientali e del pubblico, inteso come “persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi” secondo la definizione contenuta all’art.3, comma 1 lettera a) e con le modalità di cui all’art.12, comma 3 del “Regolamento”, per esprimere il proprio parere sulle proposte dei “Piani o programmi”.

### **3.4. Le fasi**

L’art.4, comma 4, del “Regolamento” stabilisce che: “Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 e 7.”

Tuttavia, come fatto presente e specificato sopra, la valutazione integrata può essere svolta in un’unica fase o in più fasi in relazione alla minore o maggiore complessità del provvedimento oggetto di valutazione.

In questa sede preme mettere in evidenza che il “Regolamento” nello svolgimento del procedimento in più fasi, stabilisce il contenuto della fase iniziale e di quella intermedia, evidenziando in questo modo un percorso metodologico che crea una consequenzialità valutativa: dagli obiettivi, alle conoscenze, alle verifiche di coerenza, alla valutazione degli effetti attesi.

### **3.5. I soggetti coinvolti nella valutazione e partecipazione**

In relazione a quanto disposto dall’art. 12, comma 2 lettera a) del “Regolamento” sono chiamati, sin dalla prima fase, al confronto sulla valutazione integrata i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste.

A tal fine si procederà con l’annuncio, tramite manifesti, dell’avvio della valutazione integrata, e nel sito istituzionale del Comune, con possibilità di richiedere la ricezione tramite e-mail di inviti alle riunioni che saranno convocate entro date prefissate.

Il C.E.D. del Comune, provvederà a creare specifica pagina Web, nei “servizi on-line”, con la possibilità della registrazione da parte dei richiedenti per le successive formalità.

### **3.6. La pubblicazione**

L’avvio del procedimento pubblicitario fa comprendere come occorra che i documenti, elaborati per la valutazione integrata, che danno conto degli obiettivi posti e dei contenuti principali che connotano le scelte “progettuali” dei “Piani o programmi”, debbano essere preliminarmente condivisi dall’Amministrazione comunale, con espressa autorizzazione del Responsabile del Procedimento a svolgere incontri pubblici di informazione, confronto e valutazione.

Questo passaggio sarà, come sopra detto, tradotto in una decisione della Giunta Comunale.

La diffusione dell’informazione si potrà svolgere secondo le seguenti modalità:

- inserimento nel sito del Comune di tutta la documentazione relativa ai “Piano o programma” in formato pdf ;
- stampa di manifesti e locandine;

- conferenze stampa;

Il confronto, si svolgerà in riunioni che saranno effettuate in orario di servizio presso locali pubblici o di uso pubblico ed alle varie fasi dovranno partecipare gli estensori dei documenti.

Degli esiti delle riunioni si darà conto in specifici verbali.

Si sottolinea che, fin dalle prime fasi se il piano attuativo comporta variante al RU, sarà necessario stabilire un rapporto di reciproca informazione e collaborazione fra il Responsabile del procedimento ed il Garante della comunicazione, al fine di coordinare le azioni da intraprendere, i documenti da produrre e le dichiarazioni da rendere.

### **3.7. I tempi del procedimento**

La prefigurazione di una possibile tempistica che scandisca lo svolgimento del procedimento è difficilmente codificabile, tenuto conto:

- della varietà delle problematiche che possono scaturire dal confronto;
- della possibilità che la valutazione debba o meno essere svolta in un'unica fase o più fasi.

E' possibile comunque stabilire dei tempi fissi rispetto ad alcuni passaggi comuni.

La preparazione del documento della valutazione integrata è condizione preliminare per l'avvio della fase partecipativa.

Riscontrata la congruità del contenuto del documento e acquisita la decisione di Giunta Comunale, si procederà a:

- predisporre la stampa dei manifesti per l'affissione (a cura e spese dell'interessato secondo il modello approvato dall'Amministrazione);
- inserire da parte del C.E.D. in pari data, sul sito del Comune, lo stesso avviso del manifesto e il documento della valutazione;
- depositare in pari data il documento di valutazione presso l'U.R.P., per la sua libera consultazione.

Detti passaggi dovranno essere effettuati entro 20 giorni dalla data di esecutività della decisione della Giunta comunale.

Successivamente, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, si procederà a:

- convocare i soggetti istituzionali "di diritto" ad una prima riunione illustrativa, e coloro che hanno richiesto di essere invitati trasmettendo la richiesta nelle modalità indicate negli avvisi, con la partecipazione degli estensori del documento;
- convocare per e-mail gli iscritti e i soggetti istituzionali "di diritto" per la seconda riunione "valutativa", entro i successivi 10 giorni decorrenti dalla data di effettuazione della prima riunione.

Conclusa la fase di confronto, entro i successivi 60 giorni dovrà essere elaborata la relazione di sintesi.

La relazione di sintesi dovrà essere messa a disposizione dei soggetti partecipanti, alle riunioni tramite invio e-mail unitamente al/ai documento/i rappresentativi della proposta di piano; tali soggetti avranno l'opportunità di esprimere un proprio parere da far pervenire entro i 10 giorni successivi.

Successivamente sarà possibile procedere, quindi:

- al perfezionamento degli elaborati di piano, che terranno conto della valutazione effettuata;
- alla formale acquisizione dei pareri degli Enti e Servizi competenti;
- all'esame del piano in commissione edilizia;
- all'esame del piano in commissione consiliare;
- al deposito della proposta di piano presso gli Enti di competenza previsto dalla normativa vigente;
- alla predisposizione degli atti per l'adozione del piano in Consiglio Comunale.